

ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione

Si diventa Soci dell'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa. Attraverso l'associazione il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito esercita il diritto di voto. L'associazione all'ACI - valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota - dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento, purché l'evento che la determina sia avvenuto:

- in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- nei paesi appartenenti all'U.E. (Unione Europea): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, con l'aggiunta di Andorra e Principato di Monaco.

La presente formula associativa "ACI Sistema" è valida esclusivamente se intestata a persona fisica. Al momento dell'associazione il Socio fornisce i dati relativi alla targa del veicolo che intende associare nonché quelli anagrafici, di residenza [o di domicilio] che faranno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Per veicolo (targato, coperto da assicurazione RCA ed in regola con il codice della strada vigente ad esclusione delle targhe "prova" e dei veicoli storici iscritti in uno dei registri storici certificati) si intende uno dei seguenti mezzi:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a 2.500 kg.

La definizione di veicolo è valida per l'intero Regolamento e per brevità non sarà ripetuta negli articoli successivi. Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate dall'ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite la rivista storica "Automobile Club" ed avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci. Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica: **infosoci@aci.it** le eventuali variazioni relative ai dati di residenza [o domicilio] e di individuazione del veicolo; in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento. Le modifiche comunicate dai Soci verranno annotate elettronicamente a cura dell'Automobile Club di appartenenza o di **infosoci@aci.it** e avranno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione. Al Socio - a seguito dell'associazione - viene rilasciato un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale. In tale occasione, il Socio riceverà altresì copia del presente Regolamento, che nel frattempo potrà essere consultato sul sito **www.aci.it** oppure essere richiesto all'Automobile Club della provincia o ad una delle sue Delegazioni. Il Socio (pagando la relativa quota) può richiedere eventuali tessere aggiuntive per altri componenti del nucleo familiare (1); i titolari di tessera familiare hanno diritto alle medesime prestazioni contenute nel presente Regolamento, ma non sono destinatari della rivista sociale. In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio - dietro richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione restano a carico del Socio.

ARTICOLO 2 Condizioni per l'assistenza al veicolo e alla persona

In Italia e all'estero (paesi dell'U.E.) il Socio potrà richiedere le prestazioni di assistenza di cui agli artt. 3 ("Soccorso stradale") e 6 ("Auto a casa o rimpatrio del veicolo"):

- per eventi occorsi al veicolo indicato all'atto dell'associazione anche se il Socio non è presente a bordo dello stesso. In Italia e all'estero (paesi dell'U.E.) il Socio potrà richiedere le prestazioni di assistenza di cui agli artt. 5 ("Auto sostitutiva"), 7 ("Rientro a casa o proseguimento del viaggio"), 8 ("Sistemazione in albergo"), 9 ("Servizio taxi"), 10 ("Spedizione pezzi di ricambio");
- per eventi occorsi al veicolo indicato all'atto dell'associazione, purché il Socio sia a bordo al momento dell'evento.

In Italia il Socio potrà inoltre richiedere le prestazioni di assistenza di cui all'art. 3 ("Soccorso stradale"):

- per veicoli diversi da quello indicato all'atto dell'associazione (ad esclusione del ritrovamento a seguito di furto). In questo caso l'erogazione della prestazione a carico di ACI ha luogo qualora il Socio:

 1. sia presente a bordo del veicolo al momento dell'evento (deve trattarsi di un veicolo adibito ad uso privato; sono esclusi, ad esempio, taxi o auto a noleggio da rimessa con conducente, ambulanze, targhe prova, veicoli iscritti nei Registri storici certificati, etc.);
 2. nei casi di mancata identificazione dell'associazione da parte della Centrale Operativa, sia in possesso della tessera (o del documento temporaneamente sostitutivo della stessa) nonché di un documento di riconoscimento che dovrà essere esibito al momento dell'intervento.

In caso di difformità tra il nominativo riportato sulla tessera associativa e quello riportato sul documento di riconoscimento verrà richiesto il pagamento dell'intervento alle tariffe vigenti. ACI in presenza di casi riconosciuti di abuso procederà alla temporanea sospensione delle prestazioni e dei servizi riservati al titolare della tessera associativa.

Le prestazioni di assistenza saranno erogate al veicolo in caso di incidente, furto e guasto dello stesso.

Per evento si intende: l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l'incidento non doloso, che comporti l'immobilizzazione immediato dello stesso e che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi non riconducibili ad ufficio ovvero non consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento del

danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per il Socio e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incidento) in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinare l'immobilizzazione immediata, su strada, presso abitazioni o parcheggi non riconducibili ad ufficio ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per il Socio. Per brevità tali definizioni non saranno ripetute negli articoli seguenti, ma saranno valide per l'intero Regolamento.

In Italia le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, a condizione che venga chiamata la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute chiamando il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

Tutti gli interventi di assistenza in cui agli articoli successivi devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati. Qualora la Centrale Operativa non riuscisse a contattare il Socio, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare che il Socio avrà voluto comunicare al momento della richiesta alla Centrale. Qualora il Socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni di seguito elencate, ACI non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ARTICOLO 3 Soccorso stradale

In tutti i casi di guasto, incidente o ritrovamento del veicolo a seguito di furto, ACI garantisce gratuitamente - per un numero massimo, nel corso dell'anno associativo, di due volte in Italia e due volte all'estero (paesi dell'U.E.) - l'intervento di primo soccorso stradale e l'eventuale recupero del veicolo, che avverranno qualora l'intervento sia possibile e consentito dalla legge. Si intenderà comunque erogata la prestazione di soccorso qualora il Socio rifiuti il traino proposto dall'officina delegata intervenuta in alternativa alla riparazione sul posto inizialmente richiesta e non effettuabile per impossibilità tecnica. Ad esaurimento in corso d'anno associativo dei soccorsi gratuiti previsti in Italia, il Socio potrà usufruire di tariffe scontate per le eventuali ulteriori richieste di soccorso alla Centrale Operativa. Tutte le tariffe vigenti (sia ordinarie che scontate) possono essere consultate sul sito **www.aci.it**.

Per intervento di primo soccorso si intende:

- l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo o l'intervento di un'auto attrezzata ad officina mobile (in Italia ACI Mobile), con l'obiettivo di effettuare - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) resta a carico del Socio, mentre le spese di mano d'opera restano a carico di ACI;
- il traino del veicolo fino alla più vicina officina convenzionata (in Italia officina delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116") o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di 15 km dal luogo di fermo (le spese di mano d'opera per la eventuale successiva riparazione o valutazione del danno rimangono a carico del Socio). Per gli interventi in autostrada il traino è gratuito fino alla più vicina officina delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" o per una percorrenza massima di 15 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un secondo mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia il veicolo trainante che l'eventuale rimorchio (ad esclusione del carrello - appendice), il Socio potrà usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli qualora disponga delle due prestazioni previste; in caso contrario verranno applicate le tariffe vigenti al soccorso eccedente. Il Socio può chiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 15 km, ma in tal caso, concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, il costo dei chilometri eccedenti (radoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) resta a suo carico alle tariffe esclusive riservate ai Soci consultabili sul sito **www.aci.it** e all'estero (paesi U.E.) secondo le normative locali; inoltre, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino potrebbe avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso. Qualora l'officina delegata di "ACI Soccorso Stradale 803.116" intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal Socio, il successivo trasporto dovrà avvenire in forma gratuita, entro i limiti chilometrici sopra indicati, calcolati dalla sede dell'officina e senza alcun ricambio per la sosta. Qualora, invece, il Socio al momento della richiesta di soccorso non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo o questo sia temporaneamente chiuso (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo) e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina di "ACI Soccorso Stradale 803.116", il successivo trasporto richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, verrà effettuato dalla sede dell'officina delegata come prestazione di trasporto alle tariffe scontate vigenti, con l'eventuale integrazione della sosta. Nel caso di traino all'estero (paesi dell'U.E.) ACI garantisce l'erogazione della prestazione, entro i limiti sopra indicati, fino ad una concorrenza massima di € 180,00 per evento; limitatamente agli eventi accaduti in Francia in viabilità autostradale la normativa locale prevede esclusivamente l'intervento da parte degli operatori autorizzati dalle Pubbliche Autorità; in tal caso il Socio dovrà chiamare il numero 17 della Centrale locale e potrà successivamente chiedere il rimborso, presentando la relativa documentazione ad ACI Global S.p.A. - UFFICIO RIMBORSI - Viale Sarca n. 336, 20126 MILANO. Ad esaurimento in corso d'anno associativo dei soccorsi gratuiti previsti all'estero, il Socio potrà richiedere ulteriori prestazioni di soccorso alla Centrale Operativa alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Per recupero si intende: l'operazione necessaria per riportare sulla sede stradale nel senso di marcia il veicolo, che avverrà in forma gratuita salvo il caso in cui sul veicolo non fossero montate tutte le ruote o fosse necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 kg). In quest'ultimo caso il costo dell'operazione rimarrà a carico del Socio, in Italia alle tariffe riservate ai Soci e all'estero in misura variabile secondo le normative

locali. **In Italia per ottenere le prestazioni indicate nel presente articolo è indispensabile contattare esclusivamente la Centrale Operativa (Numero Verde 803.116), mentre all'estero (paesi dell'U.E.) è necessario contattare il Numero +39.02.66.165.116;** solo così si potrà avere la garanzia dell'intervento di ACI alle condizioni previste dal presente Regolamento. In casi riconosciuti di forza maggiore (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del Socio o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborserà al Socio il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI consultabili sul sito **www.aci.it**. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale. In caso di sequestro o di fermo amministrativo del veicolo, la prestazione di soccorso stradale non rientra tra quelle previste in forma gratuita dall'associazione.

ARTICOLO 4 Trasporto e custodia del veicolo (valido solo in Italia)

Il Socio ha la possibilità di richiedere - anche al di fuori di uno specifico intervento di soccorso - il trasferimento del veicolo da e per qualunque località nazionale. Per il veicolo indicato all'atto dell'associazione o, nel caso di trasporto richiesto a seguito di precedente soccorso, per un veicolo diverso da quello indicato all'atto dell'associazione, saranno applicate le speciali tariffe riservate ai Soci (calcolate in ragione dei km percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro alla propria sede) consultabili sul sito **www.aci.it** insieme alle tariffe ordinarie nazionali per prestazioni a pagamento relative ai veicoli leggeri, incluse le tariffe di custodia.

ARTICOLO 5 Auto sostitutiva

Qualora, a seguito di incidente o guasto, il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato, oppure in caso di furto dello stesso ACI metterà a disposizione del Socio, sostenendone il costo, un veicolo adibito ad uso privato senza autista di categoria equivalente e comunque non superiore a 1.400 c.c., identificabile nei seguenti codici internazionali: EBMR, EDMR, ECMR, senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, alle condizioni di seguito specificate:

- per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino a tre giorni, nel caso di veicolo immobilizzato che necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 6 ore di mano d'opera, secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici;
- fino a ritrovamento del veicolo purché circolante e comunque fino a trenta giorni, nel caso di furto del veicolo associato attestato da denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento.

Qualora, a seguito di furto, il veicolo venga ritrovato prima dei 30 giorni, con danni che prevedano più di 6 ore di mano d'opera necessaria per la riparazione, secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici, l'auto sostitutiva verrà messa a disposizione del Socio per ulteriori 3 giorni purché entro i 30 giorni previsti. In caso di ritrovamento a seguito di furto, con successivo sequestro amministrativo, al Socio verrà messa a disposizione l'auto sostitutiva fino al giorno del dissequestro purché entro i 30 giorni previsti. La prestazione sarà fornita in Italia solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzato "ACI Soccorso Stradale 803.116" e all'estero (paesi dell'U.E.) solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzato dell'Automobile Club locale. In casi eccezionali, la Centrale Operativa si riserva di valutare la fruibilità della prestazione in assenza del presupposto sopra indicato. La richiesta del Socio dovrà pervenire alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:

- dalla data di intervento del carro attrezzato in caso di incidente;
- dalla data dell'evento in caso di furto.

Qualora il Socio, che ha usufruito dei due soccorsi stradali gratuiti in Italia, richieda soccorso stradale secondo le tariffe vigenti riservate ai Soci, potrà comunque usufruire della prestazione gratuita "Auto sostitutiva", sempre che sussistano le condizioni sopra specificate e nei limiti riportati di seguito.

La prestazione Auto sostitutiva è ottenibile nel corso dell'anno associativo, nell'ambito di eventi diversi, secondo le seguenti combinazioni alternative:

- **2 volte Auto sostitutiva per 3 giorni;**
- **1 volta Auto sostitutiva per 3 giorni + 1 volta Auto sostitutiva per 30 giorni;**
- **1 volta Auto sostitutiva per 3 giorni + 1 volta Auto a casa oppure rimpatrio del veicolo (v. art. 6);**
- **1 volta Auto sostitutiva per 30 giorni + 1 volta Auto a casa oppure rimpatrio del veicolo (v. art. 6).**

A seguito di furto, in caso di ritrovamento del veicolo associato fuori dalla provincia di residenza [o domicilio] del Socio oppure all'estero (paesi U.E.), quest'ultimo potrà contestualmente usufruire della presente prestazione e della prestazione "Auto a casa" in Italia o "Rimpatrio del veicolo" all'estero, qualora il veicolo ritrovato necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione. Il furto del veicolo associato dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento. Il furto del veicolo associato con successivo ritrovamento dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento, da cui risulti la data del furto del veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario. La prestazione è altresì prevista sia in Italia che all'estero (paesi dell'U.E.), per una durata massima di 3 giorni, nel caso in cui il veicolo debba essere avviato a demolizione.

In Italia, per richiedere la prestazione il Socio dovrà contattare il Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Socio dovrà contattare il Numero +39.02.66.165.116. La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" oppure altra qualificata), sia in Italia che all'estero (paesi dell'U.E.). La presente prestazione è ottenibile a seguito della presentazione di idonea documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ricevuta di consegna del veicolo per la demolizione, ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete di "ACI Soccorso Stradale 803.116", con l'indicazio-

(1) Per famiglia, nucleo familiare o familiari del Socio si intendono purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto; i figli; gli ascendenti di primo grado (genitori).

ne delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire; resterà a carico del Socio l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro. Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non sia in grado di compilare il foglio di lavoro attante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, il Socio dovrà contattare la Centrale Operativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso della stessa qualora sussistano le condizioni; la prestazione verrà rimborsata secondo le tariffe riconosciute dalla Centrale Operativa. L'auto sostitutiva verrà messa a disposizione del Socio inclusiva di coperture assicurative R.C.A. Furto e Incendio; resteranno a carico del Socio le eventuali franchigie previste a fronte delle coperture predette regolate nel contratto di noleggio. Saranno sempre a carico del Socio eventuali ulteriori coperture richieste nonché le spese di carburante, pedaggi, traghetti. Qualora il Socio intendesse conservare l'Auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato resterà a suo carico il costo relativo all'eccezione oltre il limite massimo previsto. L'auto sostitutiva verrà messa a disposizione del Socio (purché questi abbia compiuto i 21 anni di età).

1. presso il centro di noleggio indicato dalla Centrale Operativa e preventivamente concordato con il Socio; il Socio potrà concordare con la Centrale stesso la località di riconsegna (purché nella stessa Nazione) e l'auto;

2. secondo gli orari di apertura del Centro di noleggio indicato;

3. secondo le disponibilità alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio (verrà richiesto al Socio un deposito cauzionale o il possesso di una Carta di credito o altro documento);

4. nel solo caso di furto avvenuto all'estero (paesi dell'U.E.), qualora il Socio utilizzi l'auto sostitutiva per un numero di giorni inferiori a quelli massimi consentiti, dovrà riconsegnare l'auto nello stesso Paese e potrà al rientro in Italia richiedere un'altra auto sostitutiva per il numero dei giorni residui (o fino al ritrovamento in caso di furto del veicolo associato).

Nel caso di Socio portatore di handicap, qualora non sia possibile reperire un'auto sostitutiva dotata di comandi speciali, ACI fornirà in alternativa altri servizi (rientro/proseguimento, taxi, invio autista, etc.) purché il costo degli stessi rientri nel massimale della presente prestazione. La presente prestazione viene erogata un'unica volta per evento; il Socio potrà abbinare la presente prestazione esclusivamente al "Servizio taxi" (v. art. 9) e - nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio - anche alla "Sistemazione in albergo" (v. art. 8). Nel caso di ritrovamento a seguito di furto, sempre nell'ambito dello stesso evento, il Socio potrà usufruire, inoltre, della prestazione "Auto a casa o Rimpatrio del veicolo" (v. art. 6), qualora il veicolo ritrovato necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.

ARTICOLO 6

Auto a casa o rimpatrio del veicolo

Qualora, a seguito di guasto o incidente avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio), il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 6 ore di mano d'opera secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici, oppure in caso di furto dello stesso, con successivo ritrovamento fuori dalla provincia di residenza (o domicilio) del Socio, limitatamente al caso in cui per riparare il veicolo siano necessarie almeno 6 ore di mano d'opera certificata secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici, ACI organizzerà il trasporto del veicolo targato, purché non riparato, sostenendone il costo:

- in Italia, dal luogo dell'evento fino alla località di residenza (o domicilio) del Socio oppure fino ad altra località del territorio nazionale purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello di residenza (o domicilio) del Socio;
- all'estero (paesi dell'U.E.) dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza (o domicilio) del Socio in Italia.

Il furto del veicolo con successivo ritrovamento dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento, da cui risulti la data del furto del veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario. ACI non risponderà dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre rimangono a carico del Socio le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo. Saranno sempre a carico del Socio eventuali spese relative a pedaggi autostradali o traghetti. La suddetta prestazione viene erogata da ACI purché la richiesta sia pervenuta alla Centrale Operativa e le misure complessive del veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, siano consentite dalla legge. La presente prestazione è prevista, per i camper, entro i seguenti limiti:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg.;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

La prestazione sarà fornita in Italia solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi "ACI Soccorso Stradale 803.116" e all'estero (paesi dell'U.E.) solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi dell'Automobile Club locale. La richiesta del Socio dovrà pervenire alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:

- dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
- dalla data dell'evento in caso di furto con ritrovamento.

La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" oppure altra qualificata), sia in Italia che nei paesi dell'U.E. La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale 803.116" con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire, o su espressa richiesta della Centrale Operativa la fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione); resterà a carico del Socio l'eventuale costo sostenuto per ottenere l'ordine/foglio di lavoro. Il Socio deve, inoltre, consegnare all'incaricato della Centrale Operativa: l'originale della carta di Circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione delle eventuali spese già saldate dal Socio e la copia della dichiarazione del Socio o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo che sarà consegnato dall'incaricato. Il costo del rimpatrio dall'estero a carico di ACI non potrà superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconoscerà un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 310,00. ACI terrà a proprio carico le spese di custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo in Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese eventualmente presenti già saldate dal Socio. La prestazione è ottenibile una sola volta nel

corso dell'anno associativo, nell'ambito di eventi diversi, secondo le seguenti combinazioni:

- 1 volta "Auto a casa o rimpatrio" + 1 volta "Auto sostitutiva" per 3 giorni (v. art. 5);
- 1 volta "Auto a casa o rimpatrio" + 1 volta "Auto sostitutiva" per 30 giorni (v. art. 5);

mentre è esclusa qualora il veicolo debba essere avviato a demolizione; in questo caso, ACI garantisce in Italia il trasporto gratuito fino al più vicino dei centri autorizzati ad effettuare la demolizione, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) garantisce l'indennizzo nella misura forfetaria di € 310,00. La fruizione di tale indennizzo verrà equiparata a tutti gli effetti alla erogazione della prestazione "Rimpatrio". Restano a carico del Socio i costi connessi alla procedura di demolizione. Per richiedere la prestazione il Socio dovrà contattare in Italia il Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Numero +39.02.66.165.116. Nell'ambito dello stesso evento, il Socio potrà usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 310,00, esclusivamente del "Servizio taxi" (v. art. 9) e del "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (v. art. 7). Limitatamente al caso in cui il Socio utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, egli potrà anche ottenere la prestazione di "Auto sostitutiva per 30 giorni" (v. art. 5).

ARTICOLO 7

Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato

Qualora, a seguito di guasto o incidente avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio), il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 6 ore di mano d'opera secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici oppure in caso di furto dello stesso, ACI metterà a disposizione del Socio e degli eventuali familiari trasportati, sostenendone il costo (fino ad un massimale complessivo di € 300,00), l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica), per recarsi dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza (o domicilio) del Socio o fino alla destinazione prevista del viaggio. La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui la richiesta sia pervenuta alla Centrale Operativa e in Italia sia intervenuto un carro attrezzi "ACI Soccorso Stradale 803.116" e all'estero (paesi dell'U.E.) solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi dell'Automobile Club locale. La richiesta del Socio dovrà pervenire alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:

- dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
- dalla data dell'evento in caso di furto.

La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" oppure altra qualificata) sia in Italia che nei paesi dell'U.E.

La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale 803.116", che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ordine/foglio di lavoro con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire); resterà a carico del Socio il costo sostenuto per ottenere l'ordine/foglio di lavoro. Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non sia in grado di compilare il foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, il Socio dovrà contattare la Centrale Operativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso della stessa qualora sussistano le condizioni, comunque entro il massimale previsto. Il furto del veicolo associato dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento. ACI, sostenendone il costo, metterà inoltre a disposizione del Socio che abbia usufruito del rientro a casa o del proseguimento del viaggio, lasciando il veicolo in riparazione presso il luogo del guasto o incidente, l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica), per effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo del veicolo fino ad un massimo comunque di € 300,00 complessivi (sia in Italia che in uno dei paesi appartenenti all'U.E.). Per richiedere la prestazione, il Socio dovrà contattare in Italia il Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Numero +39.02.66.165.116. Per ottenere il rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa, il Socio dovrà provvedere ad inviare la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A. - UFFICIO RIMBORSI - Viale Sarca n.ro 336, 20126 MILANO. Nell'ambito dello stesso evento il Socio potrà usufruire, oltre che della presente prestazione, esclusivamente del "Servizio taxi" (v. art. 9) e dell'"Auto a casa o rimpatrio del veicolo" (v. art. 6). La prestazione è ottenibile una sola volta nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 8

Sistemazione in albergo

Qualora, a seguito di guasto o incidente avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio), il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 6 ore di mano d'opera, secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici, oppure in caso di furto dello stesso, ACI provvederà alla sistemazione del Socio e degli eventuali familiari trasportati in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento, sostenendone il costo (per le sole spese di pernottamento e prima colazione) fino ad un massimale a persona di € 150,00 e complessivo di € 500,00. La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui la richiesta sia pervenuta alla Centrale Operativa e in Italia sia intervenuto un carro attrezzi "ACI Soccorso Stradale 803.116" e all'estero (paesi dell'U.E.) solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi dell'Automobile Club locale. La richiesta del Socio dovrà pervenire alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:

- dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
- dalla data dell'evento in caso di furto.

La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata "ACI Soccorso Stradale 803.116" oppure altra qualificata) sia in Italia che nei paesi dell'U.E. La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ordine/foglio di lavoro con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire); resterà a carico del Socio il costo sostenuto per ottenere l'ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete "ACI Soccorso Stradale 803.116". Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina dove viene ricoverato il veicolo non sia in grado di compilare il foglio di

lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, il Socio dovrà contattare la Centrale Operativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo richiedere successivamente il rimborso della stessa qualora sussistano le condizioni, comunque entro il massimale previsto. Il furto del veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento. Per richiedere la prestazione in Italia il Socio dovrà contattare il Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Numero +39.02.66.165.116. Per ottenere il rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa, il Socio dovrà provvedere ad inviare la ricevuta originale ad ACI Global S.p.A. - UFFICIO RIMBORSI - Viale Sarca n.ro 336, 20126 MILANO. Nell'ambito dello stesso evento per la presente prestazione, il Socio potrà usufruire anche del "Servizio taxi" (v. art. 9) e della prestazione "Auto sostitutiva" (v. art. 5) limitatamente ai casi previsti. La prestazione è ottenibile una sola volta nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 9

Servizio taxi

Qualora a seguito di incidente o guasto in Italia o all'estero (paesi dell'U.E.) il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 6 ore di mano d'opera, secondo i "tempari" previsti dalle Case Costruttrici, oppure in caso di furto dello stesso e in connessione con l'avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva (art. 5)", "Auto a casa o rimpatrio del veicolo" (art. 6), "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 7), "Sistemazione in albergo" (art. 8), ACI terrà a proprio carico il trasporto del Socio e degli eventuali passeggeri mediante taxi, fino ad un importo complessivo di € 50,00 per uno dei seguenti tragitti:

- dall'officina delegata ("ACI Soccorso Stradale 803.116") o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del veicolo scelta dal Socio;
- fino all'albergo oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) oppure al centro di noleggio nel caso di eventi accaduti fuori dalla provincia di residenza (o domicilio);
- fino alla residenza (o domicilio) del Socio oppure al centro di noleggio per eventi accaduti nella provincia di residenza (o domicilio); tale prestazione si applica limitatamente al caso in cui l'auto sostitutiva venga fornita in provincia il giorno successivo all'evento;
- dal luogo di fermo del veicolo all'officina delegata ("ACI Soccorso Stradale 803.116") oppure alla concessionaria auto oppure all'officina di destinazione del veicolo scelta dal Socio, nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso "ACI Soccorso Stradale 803.116" (o altro mezzo di soccorso all'estero) e lo stesso non sia stato in condizione - per ragioni tecniche - di trasportare i passeggeri.

Per richiedere la prestazione il Socio in Italia dovrà contattare il Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Numero +39.02.66.165.116. La Centrale Operativa potrà inviare direttamente il taxi o autorizzare il rimborso del costo dello stesso fino al limite previsto; in quest'ultimo caso il Socio dovrà inviare la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A. - UFFICIO RIMBORSI - Viale Sarca n.ro 336, 20126 MILANO. La prestazione è ottenibile una sola volta nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 10

Spedizione dei pezzi di ricambio

Qualora, a seguito di guasto o incidente avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio), il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione - indispensabili per il suo funzionamento - non possano essere reperiti nel luogo ove si è verificato il fermo del veicolo, ACI provvederà, su richiesta del Socio, all'acquisto e alla spedizione - anche via aerea, e comunque nel tempo più breve possibile - dei pezzi di ricambio occorrenti a rimettere il veicolo in condizione di marcia. ACI sottrarrà le spese di intervento e spedizione fino ad un importo massimo di € 260,00, mentre il Socio - fornendo idonea garanzia all'atto dell'erogazione della prestazione - dovrà rimborsare la somma anticipata per l'acquisto dei ricambi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione. Non sarà garantita la fornitura di pezzi di ricambio irripetibili o non più in produzione.

Per richiedere la prestazione il Socio dovrà contattare in Italia il Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Numero +39.02.66.165.116, comunicando all'operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.

ARTICOLO 11

Anticipo cauzione penale all'estero (paesi dell'U.E.)

ACI, in caso di incidente all'estero (paesi dell'U.E.) in cui sia coinvolto il veicolo indicato all'atto dell'associazione e che determini l'arresto o la detenzione del Socio, provvede ad anticipare all'Autorità estera una somma fino alla concorrenza di € 775,00 per la cauzione richiesta perché gli siano concesse la libertà e la possibilità di lasciare il paese estero. Entro 10 giorni dal rientro in Italia, il Socio dovrà far pervenire alla Centrale Operativa la ricevuta del pagamento della cauzione e provvedere a rimborsare l'importo anticipato.

Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo del Socio si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni. Ferma l'esclusione della garanzia per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche, la garanzia è prestata anche per sinistri occorsi durante le competizioni motoristiche nei tratti in cui le stesse si svolgono su strade aperte al traffico ordinario. Le prestazioni di cui agli artt. 3 (limitatamente agli eventi accaduti all'estero), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20123 - Milano, Via della Chiesa 15), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Prov. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03. ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro 83/A 00156 Roma.

ARTICOLO 12

Authority di carrozzeria

Qualora in Italia il Socio necessiti di un intervento riparativo di carrozzeria per il veicolo indicato all'atto dell'associazione se autoveicolo o autoveicolo fino a 3.500 kg, potrà contattare gratuitamente, tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30, la Centrale Operativa, tramite il Numero Verde 803.116, per avere indicazioni circa la carrozzeria convenzionata a lui più vicina, dove potrà usufruire di tariffe di riparazione (manodopera e pezzi di ricambi) prefissate,

con garanzia scritta di 12 mesi sull'intervento eseguito (24 mesi sulla verniciatura). Il Socio, ricoverato il veicolo in carrozzeria, potrà contattare, tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30, la Centrale Operativa tramite il **Numero Verde 803.116** per avvalersi del parere di tecnici esperti che verificheranno direttamente con il carrozziere la corretta quantificazione del preventivo di spesa relativo al danno da riparare. L'esito verrà comunicato al Socio, tramite il mezzo di comunicazione concordato (e-mail, fax, telefono, sms) e lo stesso dovrà poi autorizzare la riparazione direttamente al carrozziere.

ARTICOLO 13 Authority di meccanica

Qualora in Italia il Socio necessiti di un intervento di riparazione presso un'officina meccanica convenzionata per il veicolo indicato all'atto dell'associazione se autoveettura o autoveicolo fino a 3.500 kg, potrà contattare gratuitamente, tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30, la Centrale Operativa tramite il **Numero Verde 803.116** e avere indicazioni circa la struttura riparativa convenzionata a lui più vicina. Ricoverta la vettura per la riparazione, per cause diverse dalle operazioni di manutenzione periodica prevista dalla Casa costruttrice o dal montaggio di accessori o dalla verniciatura o da sostituzione di pneumatici, il Socio potrà contattare, tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30, la Centrale Operativa (**Numero Verde 803.116**), per avvalersi del parere di tecnici esperti che verificheranno, direttamente con l'officina meccanica, la corretta quantificazione del preventivo di spesa relativo al danno da riparare. L'esito verrà comunicato al Socio tramite il mezzo di comunicazione concordato (e-mail, fax, telefono, sms) e lo stesso dovrà poi autorizzare la riparazione direttamente all'officina meccanica.

ARTICOLO 14 Altri servizi riservati ai Soci

Il Socio, durante il periodo di validità dell'associazione, ha diritto ai seguenti ulteriori servizi:

- abbonamento (11 numeri) alla rivista "Automobile Club". Sono esclusi da tale abbonamento i Soci familiari;
- sconti e condizioni privilegiate per polizze assicurative SARA;
- possibilità di acquistare pacchetti di viaggio della ACI Travel S.p.A. riservati ai Soci e ai loro familiari;
- sconti e condizioni privilegiate presso gli esercizi commerciali convenzionati con ACI e con il circuito internazionale "Show your Card!".

ARTICOLO 15 Servizio Informazioni per i Soci

Per informazioni limitatamente al territorio nazionale (meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi) è disponibile - in forma esclusiva per i Soci - il **Numero Verde 803.116**, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Inoltre il Socio, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 escluse i festivi infrasettimanali, potrà richiedere:

- informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.;
- informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaporti di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti, pensioni per cani e gatti).

ARTICOLO 16 Le prestazioni di Medico Pronto in viaggio

Medico Pronto in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio) e all'estero (paesi dell'U.E.) assicura al Socio e al nucleo familiare in viaggio (per la definizione di familiare si veda la nota 1 all'art. 1) le seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da ALA Assicurazioni S.p.A.:

- informazioni sanitarie (art. 16.1);
- consigli medici (art. 16.2);
- invio medico (art. 16.3 valido solo in Italia);
- ambulanza a disposizione (art. 16.4);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 16.5);
- rientro sanitario (art. 16.6);
- rientro del convalescente (art. 16.7);
- autista a disposizione (art. 16.8);
- spese mediche ed ospedaliere in caso di infortunio o malattia (art. 16.9);
- assistenza ai minori (art. 16.10).

Le prestazioni di assistenza medico - sanitaria potranno essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, chiamando in Italia la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116, mentre all'estero (paesi dell'U.E.) il Numero +39.02.66.165.116.

Il Socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'instatario della tessera;
 2. tipologia, numero e scadenza della tessera ACI;
 3. indirizzo e recapito telefonico.
- Se l'assistenza riguarda un familiare del Socio, questi dovrà inoltre specificare: nome e rapporto di parentela del familiare da assistere. **Esclusioni ed effetti giuridici:** il Socio libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso, relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di "Medico Pronto" in viaggio. Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da:

- partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; saccheggi; atti di terrorismo e di vandalismo; terremoti; fenomeni naturali; eventi caratteristiche di calamità; fenomeni di trasmissione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si sono verificati in occasione di:

- atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal Socio;
- situazioni patologiche note al Socio alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" (art. 16.5), "Rientro sanitario" (art. 16.6), "Rientro del convalescente" (art. 16.7); "Autista a disposizione" (art. 16.8);
- malattie mentali; disturbi psichici in genere e nevrosi;
- aborto volontario;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

Sono, inoltre, escluse dalla copertura:

- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni

preesistenti alla sottoscrizione della tessera;

- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie o paraodontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna.

Qualora il Socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del Socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di "Medico Pronto" in viaggio, cadrà in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli interventi di assistenza dovranno essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.

ARTICOLO 16.1 Informazioni sanitarie

Qualora il Socio abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'asplamento delle pratiche sanitarie, potrà telefonare alla Centrale Operativa (**Numero Verde 803.116**) ed ottenere le informazioni richieste.

ARTICOLO 16.2 Consigli medici

Qualora il Socio abbia bisogno di parlare con un medico, potrà telefonare in Italia alla Centrale Operativa (**Numero Verde 803.116**), mentre all'estero (paesi dell'U.E.) al Numero +39.02.66.165.116 e consultare la guardia medica:

1. in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;
 2. per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possono essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:
 - vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
 - udito e rumorosità;
 - riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta;
 - corretta posizione ed ergonomia del posto di guida;
 - alimentazione in viaggio;
 - sonnolenza e riduzione dell'attenzione;
 - patologie tipiche del guidatore;
 - traumi da incidente stradale (prevenzione e riabilitazione).
- Su tali argomenti la guardia medica potrà avvalersi del parere di medici specialisti;
3. in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiverà un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 16.3) valido solo in Italia, e "Ambulanza a disposizione" (art. 16.4).

ARTICOLO 16.3 Invio medico (valido solo in Italia)

Qualora il Socio, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuto in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), abbia necessità di assistenza medica, potrà telefonare alla Centrale Operativa (**Numero Verde 803.116**) e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, deciderà l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dal Socio. La Centrale Operativa potrà organizzare e tenere a proprio carico, in alternativa e in accordo con il Socio, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoveettura o ambulanza (si veda anche la prestazione di cui all'art. 16.4). La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 16.4 Ambulanza a disposizione

Qualora, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuto in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), il Socio debba:

- essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero.

La Centrale Operativa (in Italia al Numero Verde 803.116, mentre nei paesi dell'U.E. al Numero +39.02.66.165.116) invierà direttamente l'ambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo. In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il Socio. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 16.5 Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

Qualora, a seguito di un infortunio da incidente stradale avvenuto in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), il Socio necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione di residenza, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, potrà telefonare alla Centrale Operativa (**in Italia al Numero Verde 803.116, mentre nei paesi dell'U.E. al Numero +39.02.66.165.116**) e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. Sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante del Socio, i quali ritengono che altre strutture sanitarie presenti al di fuori della sua regione di residenza siano maggiormente idonee alla cura dell'infortunio, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del Socio dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare e tenere a proprio carico le seguenti prestazioni:

1. l'individuazione del centro ospedaliero specializzato;
1. l'organizzazione dei contatti medici;
3. la prenotazione del ricovero presso il centro ospedaliero;
4. l'organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui

la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta necessaria, ACI sosterrà le spese di viaggio di un familiare accompagnatore). Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno.

5. il mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia del Socio nel corso dell'intervento e del ricovero.

ARTICOLO 16.6 Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), il Socio necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), potrà telefonare alla Centrale Operativa (**in Italia al Numero Verde 803.116, mentre nei paesi dell'U.E. al Numero +39.02.66.165.116**) e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante. La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico ed il medico curante del Socio, organizzerà e terrà a proprio carico il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute del Socio. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, potrà essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno.

ACI sosterrà il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora non un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI terrà a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

ARTICOLO 16.7 Rientro del convalescente

Qualora il Socio - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre che non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 16.6), potrà telefonare alla Centrale Operativa (**in Italia al Numero Verde 803.116, mentre nei paesi dell'U.E. al Numero +39.02.66.165.116**) e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto) traghetto o aereo. ACI sosterrà il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora non un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI terrà a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

ARTICOLO 16.8 Autista a disposizione

Qualora il Socio, in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) con il proprio veicolo, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, potrà telefonare alla Centrale Operativa (**in Italia al Numero Verde 803.116, mentre nei paesi dell'U.E. al Numero +39.02.66.165.116**) e specificare anche l'ubicazione del veicolo. La Centrale Operativa - a seguito di contatto tra la propria guardia medica ed il medico curante sul posto - valuterà se mettere a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e gli eventuali passeggeri alla residenza o al domicilio del Socio secondo l'itinerario più breve. Il costo di tale servizio sarà a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti saranno a carico del Socio. In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del Socio - potrà organizzare e prendere a suo carico il trasporto del veicolo dal luogo dell'evento fino alla località di residenza (o domicilio) del Socio ed il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 16.9 Spese mediche ed ospedaliere in caso di infortunio o malattia

Per eventi accaduti in viaggio, per cure e interventi presso gli istituti di cura o luoghi attrezzati per il pronto soccorso, saranno rimborsate fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo):

- di € 155,00 a persona e di € 310,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 15,00;
- di € 2.100,00 a persona e di € 4.000,00 per nucleo familiare in caso di infortunio avvenuto all'estero (paesi dell'U.E.). Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 25,00.

Per "Malattia improvvisa" si intende: una malattia di acuta insorgenza di cui il Socio e/o gli altri aventi diritto non fossero a conoscenza all'atto della sottoscrizione della tessera. Non è considerata malattia improvvisa l'autizzazione o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del Socio. Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; cure per disturbi psichici in genere; prestazioni aventi finalità estetiche e cure dimagranti; cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto. Per ottenere la prestazione il Socio dovrà inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via della Chiesa 15, 20123 - Milano.

ARTICOLO 16.10 Assistenza ai minori

Qualora, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio occorsi in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio) o all'estero (paesi dell'U.E.), il Socio (o il coniuge/convincente di fatto) si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori di 14 anni o portatori di handicap che viaggino insieme, potrà chiamare la Centrale Operativa (**in Italia al Numero Verde 803.116, mentre nei**

paesi dell'U.E. il Numero +39.02.66.165.116, che terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) di un familiare o persona di fiducia per raggiungere i figli; prendersene cura e ricondurli alla loro residenza (o domicilio); resta a carico della Centrale Operativa anche il costo del biglietto del viaggio di ritorno dei figli.

Le prestazioni di cui all'art. 16 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con l'ALA Assicurazioni S.p.A. (20123 - Milano, Via della Chiesa 15), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Prov. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03. ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Cannizzaro 83/A 00156 Roma.

ARTICOLO 17 Tutela Legale

La gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale è stata affidata ad ALA Assicurazioni S.p.A. che si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale il Socio può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

ARTICOLO 17.1 Oggetto della Tutela Legale

- ALA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti al Socio per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel presente regolamento.
- Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Socio, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 17.8 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 17.8 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato;
 - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
- Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi dell'U.E., esclusa l'Italia, ALA Assicurazioni S.p.A. assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
- E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (ai sensi dell'art. 17.7 comma 3), territorialmente competente.

ARTICOLO 17.2 Prestazioni garantite

- Le garanzie riguardano la tutela del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora:
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
 - debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
 - debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
 - debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
 - debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che il Socio non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
 - debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada. In caso di contestazione di violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol), 187 (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà subordinatamente ad intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato;
 - debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
 - sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05)
 - sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05)
 - recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/05).
- L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR. 254/06 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- Inoltre, il Socio può usufruire del servizio di consulenza telefonica **ARAGTEL**, tramite il Numero Verde **800.508.008**, a disposizione in orario di ufficio, per fornire nell'ambito delle prestazioni

garantite:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nel presente regolamento;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 17.3 Massimali e limiti

Le garanzie del presente regolamento sono prestate fino alla concorrenza del massimale di € **11.000,00 per evento, senza limite annuo.**

ARTICOLO 17.4 Delimitazioni

- Il Socio è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso che ha generato la richiesta della prestazione;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- ALA Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il Socio nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ARTICOLO 17.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone associate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando il Socio viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il Socio, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- se il Socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il Socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, ALA Assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 17.2 delle presenti condizioni;
- se il Socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione, del presente regolamento, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole al Socio;
- se il Socio è persona giuridica e non persona fisica;
- se il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a 2.500 kg;
- se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 17.2 lettera g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/06.

ARTICOLO 17.6 Insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione

- Ai fini del presente regolamento, per insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extraccontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui il Socio abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento che genera la richiesta della prestazione si fa riferimento alla data della prima violazione.
- La Tutela Legale viene prestata per gli eventi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI.
- La garanzia si estende ai casi insorti durante il periodo di validità dell'associazione ACI e che siano stati denunciati ad ALA Assicurazioni S.p.A. o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 17.7, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.
- Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più Soci ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Soci e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la Tutela Legale viene prestata a favore di tutti i Soci coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ARTICOLO 17.7 Denuncia in caso di Sinistro e libera scelta del Legale

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

- informare immediatamente ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ARTICOLO 17.8 Gestione dell'evento che genera la richiesta della tutela legale

- Ricevuta la denuncia attestante il verificarsi dell'evento, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controparte.
- Ove ciò non riesca, se le pretese del Socio presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.17.7 comma 3.
- La Tutela Legale viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- Il Socio non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o di ALA Assicurazioni S.p.A.
- L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con ALA Assicurazioni S.p.A.
- ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra il Socio e ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A., la decisione può venire demandata, ferma la facoltà del Socio di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. avvertono il Socio del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ARTICOLO 17.9 Recupero di somme

- Spettano integralmente al Socio i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ARTICOLO 17.10 Estensione territoriale

La Tutela Legale sarà valida per eventi che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

INFORMATIVA ACI

Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ai sensi dell'art.13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

- I titolari del trattamento dei dati personali sono:
- l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n.8, cap.00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
 - l'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.
- I responsabili del trattamento dei dati sono:
- ACI Informativa S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n.24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
 - ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n.83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Commerciale, o Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n.8, cap.00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: **infosoci@aci.it**.
- In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy l'interessato può rivolgersi al Servizio Legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via della Chiesa n. 15, cap.20123 Milano, email: **servizio.legale@ala-assicurazioni.it**.